

STATUTO ASSOCIATIVO

Titolo I - Profili generali

Art. 1 - Denominazione e sede.

E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore di secondo livello, composto da Associazioni di Volontariato e da Gruppi Comunali di Protezione Civile con sede legale nella Provincia di Foggia, tutti iscritti all'Elenco delle

Associazioni di Volontariato per la Protezione Civile della Regione Puglia istituito ai sensi della L.r. 39/1995 e

s.m.i., denominato: Coordinamento delle Associazioni di Volontariato e dei Gruppi Comunali di Protezione Civile - Provincia di Foggia, o in breve COORDINAMENTO-FOGGIA OdV che assume la forma giuridica di Organizzazione di Volontariato (OdV) riconosciuta (art.4 del D.Lgs 117/2017). Nato il 11.12.2011, attualmente iscritto nel Registro Generale delle Organizzazione di Volontariato tenuto dalla Regione Puglia al n. 421 dal 14.05.2013.

Il Coordinamento ha sede legale in via TELESFORO nr. 25 nel Comune di FOGGIA CAP 71121.

Il Coordinamento può avere sedi distaccate su territorio Provinciale, Regionale, Nazionale e nell'ambito della Comunità Europea.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione al Servizio

Protezione Civile della Regione Puglia e della Provincia di Foggia e agli uffici competenti.

Art. 2 - Principi associativi fondamentali

Il Coordinamento è luogo di aggregazione dei volontari per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.

Il Coordinamento intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art. 4 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

Il Coordinamento è laico ed apartitico, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

Il simbolo è così formato:



Art. 3 - Scopi associativi

Il Coordinamento fonda il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini.

Il Coordinamento assume, in particolare, il compito di:

- a) promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;
- b) promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
- c) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- d) favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;

e) contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione del Coordinamento e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;

f) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, della protezione civile e dell'ambiente ed in quello della disabilità; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;

g) collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato, Gruppo Comunali ed enti del terzo settore per il proseguimento dei fini e degli obbiettivi previsti dal presente statuto.

Art. 4 - Attività

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, il Coordinamento svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale ed in particolare persegue le finalità di Protezione Civile previste dal Codice della Protezione Civile D.lgs nr.1 del 02 gennaio 2018 e le indicazioni previste dalla D.G.R. 1019/2010 del 20.04.2010 (Regione Puglia), svolgendo i seguenti compiti:

1) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.1, commi 1 e 2 della Legge 328/2000 e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 104/92 e

successive modificazioni, e di cui alla Legge 112/2016 e successive modificazioni;

2) interventi di prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/02/2001, pubblicato nella G.U. nr.129 del 6/6/2001 e successive modificazioni;

3) educazione istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 53/2003 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

4) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

5) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs 43/2004 e successive modificazioni, ed Legge n.10/2013, afferente allo sviluppo di spazi verdi;

6) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

7) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Ai fini di maggior chiarezza delle attività sopra indicate si riporta il seguente elenco esemplificativo e non esaustivo delle stesse:

- a) Contribuire allo sviluppo ed al potenziamento del volontariato di Protezione Civile, ai sensi del nuovo Codice della Protezione Civile D.Lgs nr.1 del 02/01/2018 e successive modificazioni;
- b) Promuovere un effettivo legame ed un miglior rapporto di collaborazione tra tutte le Associazioni di Volontariato ed i Gruppi Comunali di Protezione Civile del territorio provinciale e la Regione Puglia;
- c) Realizzare interventi comuni al fine di garantire la presenza di un gruppo sinergico capace di raccordarsi in tutte le fasi di previsione, prevenzione, soccorso ed informazione, traducendo in qualità di intervento la cooperazione tra vari soggetti in caso di eventi calamitosi;
- d) iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente; interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- e) Promuovere la "cultura" del volontariato di protezione Civile e sostenere la costituzione di nuove realtà di associazionismo operante nel medesimo ambito;
- f) realizzazione di convegni, dibattiti, corsi di formazione e/o di addestramento in ambito di protezione civile, antincendio, idrogeologico, radiocomunicazioni (satellitari, digitali e satellitari), utilizzo di mezzi/attrezzature

speciali di emergenza, speleologia e ricerca dispersi, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, rivolti alla popolazione, agli enti pubblici, ecclesiastici e privati ed ai volontari appartenenti ai sodalizi aderenti;

g) iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari, sociali e di protezione civile, anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;

h) Elaborare suggerimenti operativi finalizzati alla ottimizzazione dell'operatività della "Colonna Mobile" della Regione, che tenga conto delle specificità delle singole Associazioni di Volontariato e dei Gruppi Comunali aderenti, nonché delle peculiarità e delle criticità del territorio provinciale;

i) Compiere interventi e soccorsi in territorio provinciale, regionale, nazionale ed internazionale;

l) servizio di utilizzo e trasporto di attrezzature di emergenza, mezzi speciali e di movimentazione (escavatori, attrezzature di sollevamento, carrelli elevatori, gru, autocarri, ecc..., nonché la distribuzione di derrate alimentari, farmaci e materiale di prima necessità, per la popolazione in caso di calamità e/o emergenza;

m) Collaborare con i Comuni e con i Sindaci per la elaborazione, l'aggiornamento e il monitoraggio dei Piani Comunali di Protezione Civile, nonché per la promozione, la

nascita e la crescita di Associazioni di Volontariato e dei Gruppi Comunali di Protezione Civile sul territorio comunale.

o) attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, della Protezione Civile e di attività di interesse generale, nonché di tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale;

p) organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;

q) organizzazione di forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto;

r) promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione ed accoglienza internazionale nel rispetto delle competenze acquisite;

s) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli della nonviolenza e della difesa non armata;

t) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;

u) attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali.

v. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o

servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

w) gestione di strutture operative e mezzi di protezione civile regionali, concesse dalla regione puglia e/o enti pubblici provinciali e locali, quali: sala operativa di PC, Centri Polifunzionali Provinciali o Regionali; strutture per il ricovero in emergenza della popolazione, degli immigrati; magazzini delle attrezzature e mezzi di emergenza e soccorso;

x) promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

y) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

z) Collaborare con i Comuni e con i Sindaci in caso di eventi ad impatto sociale rilevante per i quali sia stata dichiarata l'emergenza con Ordinanza di Protezione Civile del Sindaco ai sensi del T.U. sugli enti locali e previa informazione alla Sala Operativa Regionale.

Per il raggiungimento dei suoi scopi il Coordinamento si avvarrà delle Associazioni aderenti e dei volontari appartenenti ai singoli sodalizi che svolgeranno l'attività in modo coordinato e gratuito, senza alcun fine di lucro e

per puro spirito di solidarietà sociale così come previsto al successivo art. 5.

Il Coordinamento può fornire indicazioni operative al Settore Protezione Civile provinciale ed al Servizio Protezione Civile regionale per quanto attiene le specifiche competenze delle rispettive amministrazioni ed in ordine alle attività di previsione, prevenzione e pianificazione delle attività da attuarsi sul territorio provinciale o regionale.

In caso di emergenza, il Coordinamento può attivare in via d'urgenza, le associate Associazioni di Volontariato e gli associati Gruppi Comunali, previa autorizzazione e coordinamento tecnico ed operativo della struttura regionale di Protezione Civile.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione e o il Gruppo Comunale interessato, può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore.

Il Coordinamento può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale e quindi anche attività di natura ricreativa, culturale, sportiva e commerciale sempre finalizzate al perseguimento dello scopo solidaristico a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge ed in particolare dall'art.6 del d.lgs. 117/2017 (codice del Terzo settore).

Art. 5 - Volontariato e lavoro retribuito

Il Coordinamento fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti.

Il volontario non può essere retribuito in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario, Associazione, Gruppo Comunale, possono essere rimborsate dal Coordinamento soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Coordinamento medesimo.

In casi eccezionali, su delibera specifica emessa dal Consiglio Direttivo, possono essere rimborsate spese a fronte di autocertificazione secondo le modalità stabilite dal codice del terzo settore D.Lgs 117/2017 art.17, comma 4, per un massimo di €150 (centocinquanta/00) mensili, con importo massimo di €10 (dieci/00) giornalieri. Resta a cura del Volontario, Associazione, Gruppo Comunale presentare, su richiesta del Consiglio Direttivo, tutta la documentazione di spesa relativa all'autocertificazione presentata. Il Coordinamento può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei soci volontari, o alla maggiore o

minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento interno adottato dal Coordinamento.

Titolo II - Soci

Art. 6 - Requisiti

Possono essere soci del Coordinamento:

- Le Associazioni di Volontariato, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore o persona formalmente designata dal Consiglio Direttivo, iscritte nell'Elenco delle Associazioni di Volontariato per la Protezione Civile della Regione Puglia istituito ai sensi della L.r. 39/1995 e s.m.i. ed aventi sede legale nel territorio della Provincia di Foggia;

- I Gruppi Comunali di Protezione Civile, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore o persona da lui formalmente delegata, iscritti nell'Elenco delle Associazioni di Volontariato per la Protezione Civile della Regione Puglia istituito ai sensi della L.r. 39/1995, così come integrata dalla L.r. 10/2008 ed aventi sede legale nel territorio della Provincia di Foggia.

Il numero delle Associazioni di Volontariato e/o Gruppi Comunali aderenti al Coordinamento non potrà essere inferiore ai 2/3 del numero dei Sodalizi iscritti all'Elenco di cui alla L.r. 39/1995 e sm.i. e riferiti alla provincia di

competenza. Possono essere soci del Coordinamento le singole Associazioni di Volontariato, anche se aderenti ad organizzazioni di livello nazionale, provinciale e regionale, ed i Gruppi Comunali di Protezione Civile e non i singoli volontari ad essi appartenenti.

I delegati ammessi dovranno avere età minima di 18 anni, senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità del Coordinamento che si impegnano a rispettarne lo statuto e/o il regolamento interno.

L'ammissione è democratica e non discriminatoria e prevede i seguenti criteri:

- presentare domanda scritta utilizzando apposito modello predisposto dal Coordinamento;
- dichiarare di accettare le norme dello Statuto e dell'eventuale regolamento interno;
- dichiarare che il proprio contributo personale è a titolo gratuito e senza percepire nessun compenso (senza scopo di lucro);
- allegare tutta la certificazione richiesta del Consiglio Direttivo
- versare la quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo e deliberata in Assemblea Generale (dopo l'avvenuta ammissione).

Tutta la documentazione di cui sopra va consegnata presso la sede legale, alla segreteria del Coordinamento.

Il Consiglio Direttivo esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato. In caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci. Il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri ed un anno all'assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

Il Coordinamento deve sempre essere composta da almeno 7 (sette) soci. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale il Coordinamento deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Sono soci ordinari i referenti designati dalla Associazioni/Gruppi Comunali che aderiscono al Coordinamento e che sottoscrivono la quota associativa.

Sono soci delegati che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dal Coordinamento.

L'ammissione al Coordinamento è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza, su domanda dell'Associazione o

Gruppo Comunale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Possono essere ammessi con la qualifica di soci benemeriti sia persone fisiche che enti del terzo settore (ETS), in numero non superiore al 30% dei soci del Coordinamento; questi possono avere solo voto consultivo e non vincolante, né essere tenuti al pagamento della quota associativa.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile ed è proposta ogni anno dal Consiglio Direttivo e successivamente deliberata in sede di Assemblea Generale.

I soci iscritti al Coordinamento da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti.

Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

La qualifica di Socio è legata all'ammissione dell'Associazione o Gruppo Comunale al Coordinamento e pertanto in caso di sostituzione del legale rappresentante dell'Associazione o Gruppo Comunale, la qualifica di socio non viene meno. Nel caso in cui la persona designata venga sostituita, questi dovrà dimettersi da ogni carica acquisita nel Coordinamento. Non è ammesso alcun diritto di prelazione

dell'Associazione o Gruppo Comunale, per gli incarichi tenuti precedentemente. In tali circostanze si applica l'art.28.

Art. 7 - Diritti

Tutti i soci hanno gli stessi DIRITTI e DOVERI.

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dal regolamento interno;
- b) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi.
- c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- d) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi del Coordinamento ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- e) essere informati sull'attività associativa.
- f) votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed essere in regola con il versamento della quota sociale

Diritto di Rappresentanza:

Ciascun associato ha diritto ad un voto e gli è concessa una sola delega, che gli deve essere conferita per iscritto e firmata dal socio delegante.

Per le associate ETS:

- 1) Se l'associato è un ETS, lo statuto può attribuire all'ente da 1 a 5 voti in proporzione al numero dei loro associati (deroga al principio "una testa un voto").

2) Può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati (per le ETS con un numero di associati inferiori a 500) e di 5 associati (per le ETS con un numero associati non inferiore a 500).

Art. 8 - Doveri

I soci sono tenuti a:

- a) rispettare lo Statuto, il regolamento interno e le delibere degli organi associativi;
- b) essere in regola con il versamento della quota associativa;
- c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine del Coordinamento;
- d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi del Coordinamento;
- e) svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- f) astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi del Coordinamento;
- g) rispettare le disposizioni impartite dal Presidente, o del Consiglio Direttivo o dal responsabile di servizio designato;
- h) civismo e corretta educazione di comprovata moralità e partecipazione ed impegno alla attività di cui all'art.4 del presente statuto.
- i) versare la quota sociale nei tempi e nei modi stabiliti.

e) nominare il proprio rappresentante permanente in seno all'assemblea dei soci.

Art. 9 - Incompatibilità

Non possono essere Soci:

- i distaccamenti operativi e/o le sezioni territoriali afferenti ad Associazioni di Volontariato.

- le Associazioni di secondo livello che raggruppano più Associazioni di Volontariato.

- le sezioni o strutture provinciali, regionali o nazionali di associazioni, federazioni, confederazioni, confraternite, organizzazioni di volontariato che raggruppano associazioni di livello locale.

a) Non possono essere soci volontari coloro che intrattengono con il Coordinamento rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.

Art. 10 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

a) per morosità;

b) per decadenza;

c) per esclusione;

d) per recesso;

e) per morte.

A) Perde la qualità di socio per morosità, il socio che entro il mese di gennaio di ogni anno, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l'ha versata.

B) Perde la qualità di socio per decadenza, il socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art.

9, e nel caso in cui:

- abbia danneggiato moralmente e materialmente in modo grave il Coordinamento;

- non abbia ottemperato alle disposizioni dello statuto, del regolamento interno o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

- per furto o danneggiamento alle attrezzature di proprietà o in comodato al Coordinamento;

- per violazione della privacy;

- abbia perso i requisiti dell'art.6 del presente statuto;

- per accertato trasferimento della sede legale dell'Associazione e/o Gruppo Comunale in altra Provincia ovvero in altre Regione;

- per richiesta o accettazione di compensi in relazione ai servizi svolti;

- per gravi atti di insubordinazione;

- per gravi negligenze in servizio;

- per abuso ed uso improprio del logo, delle attrezzature/mezzi concessi dal Coordinamento.

C) Perde la qualità di socio per esclusione il socio che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto e del regolamento interno, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo.

D) Perde la qualità di socio per recesso, il socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto

associativo. Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

Contro i provvedimenti di cui alle lettere b) e c), il socio può ricorrere al collegio dei probiviri entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

I provvedimenti di cui alle lettere b) e c), sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento. Il recesso è efficace dal momento in cui il Coordinamento riceve la relativa comunicazione.

E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere al Coordinamento, non possono pretendere quanto versato e non hanno alcun diritto sul patrimonio del Coordinamento. Inoltre devono entro 5 gg (cinque) dal recesso, esclusione o cessazione, consegnare tutto il materiale che gli è stato affidato per gli scopi sociali, incluse eventuali attrezzature concesse in comodato.

e) Il caso di morte del Socio, l'Associazione/Gruppo Comunale può designare un altro Socio, inviando comunicazione via Pec

alla segreteria del Coordinamento. Le eventuali cariche sociali del socio deceduto, non possono essere trasferite al nuovo socio.

**Titolo III - Entrate, patrimonio e strumenti di
rendicontazione**

11 -Scritture contabili e bilancio

Il Coordinamento si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, il Coordinamento documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello statuto.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Qualora le entrate dell'associazione risultino essere inferiori a euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero) (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) è facoltà del Coordinamento

rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso il Coordinamento documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4 lettera u) dello statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Il Coordinamento include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.

Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente ed è altresì trasmesso ad eventuale rete associativa a cui il Coordinamento aderisce.

Art. 12 - Esercizio finanziario ed entrate

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

2. Le entrate del Coordinamento sono costituite:

- a. dalle quote degli aderenti;
- b. da contributi di privati;
- c. da rimborsi derivanti da convenzioni;
- d. da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
- e. da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni;
- f. da rendite patrimoniali e finanziarie;
- g. da attività di raccolta fondi;
- h. da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;

- i. da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dal Coordinamento;
- j. da somministrazione occasionale di alimenti e bevande;
- k. da somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale del Coordinamento;
- l. da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;
- m. da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4 comma 3.

Art. 13 - Patrimonio

Il patrimonio del Coordinamento, comprensivo delle entrate di cui all'art. 12, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il Coordinamento ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

E' vietata la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, a lavoratori e collaboratori, amministratori ed

altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Si considerano, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori o condizioni;

- la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'art 51 del D.Lgs 81/15 (eventualmente salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale espletate, in quanto rientranti in quelle di cui all'art.5 del comma 1 lettera b) g), o h))

- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore nominale.

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, agli associati, ai componenti degli organi amministrativi e di controllo, a coloro che qualsiasi titolo operino per il Coordinamento o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano

erogazioni liberali a favore del Coordinamento, ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il II° grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale perseguita dal Coordinamento come sopra specificata.

- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie superiori di 4 punti al tasso di riferimento, ovvero superiori all'eventuale limite diverso stabilito con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art. 14 Bilancio sociale

Il Coordinamento redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

Qualora le entrate del Coordinamento risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.

Titolo IV - Organi associativi

Art. 15 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio direttivo;
- c. il Presidente;
- d. il Collegio dei revisori dei conti, che opera anche quale organo di controllo interno nei casi in cui la nomina di quest'ultimo sia imposta dalla normativa sul terzo settore;
- e. il Revisore legale, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore a meno che le relative competenze non siano attribuite al Collegio dei revisori dei conti formato ai sensi dell'art. 30, comma 6, del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni;
- f. il Collegio dei probiviri.

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con il Coordinamento.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei revisori dei conti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile e del revisore legale, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 16 - Assemblea

L'assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai soci del Coordinamento.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

Art. 17 - Convocazione

L'assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo avviso scritto da affiggere nell'Albo Associativo predisposto nella sede sociale ed inviato per il tramite di ausili telematici (PEC o e-mail) e pubblicato sul sito del Coordinamento.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione nell'Albo Associativo.

L'assemblea deve essere convocata nella provincia del comune in cui il Coordinamento ha sede.

Art. 18 - Tempi e scopi della convocazione

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per gli altri adempimenti di propria competenza.

Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

Si riunisce altresì ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci aventi diritto

Qualora il Consiglio Direttivo non provveda alla convocazione dell'Assemblea dei Soci nei termini previsti, i soci possono rivolgersi direttamente al Collegio dei Probiviri, che provvederà alla convocazione dell'Assemblea entro 30gg. dal ricevimento della richiesta.

L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza (art.23), nonché su richiesta del consiglio direttivo o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

Art. 19 - Quorum costitutivi

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo statuto o sulla variazione di sede è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 20 - Adempimenti

In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un presidente ed un segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.

Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro.

Art. 21 - Validità delle deliberazioni

L'assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Delibera con il voto segreto per l'elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone.

Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto.

Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei consensi, è eletto il candidato più anziano di età anagrafica.

Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative a modifiche dello statuto sociale ed a variazione della sede legale sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti con diritto di voto.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci con diritto di voto.

Art. 22 - Intervento e rappresentanza

Ciascun associato in regola con le quote sociali, ha diritto a un voto in assemblea.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

Le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche. Il presidente dell'assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale.

È facoltà del presidente dell'assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

Art. 23 - Competenze

1. L'assemblea ordinaria

- a. approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- b. approva le note e relazioni al bilancio del consiglio direttivo;
- c. determina l'importo annuale delle quote associative;
- d. definisce le linee programmatiche del Coordinamento;
- e. approva il regolamento generale del Coordinamento e le sue modifiche;
- f. approva i regolamenti di funzionamento dell'Assemblea e dei servizi del Coordinamento e le sue modifiche;

g. determina preventivamente il numero dei componenti del consiglio direttivo scegliendoli fra i soci del Coordinamento;

h. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

i. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e l'organo di controllo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge;

j. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;

k. delibera la partecipazione ad Enti, società e ad altri organismi ETS con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali

l. delibera sulle istanze di ammissione al Coordinamento rigettate in prima istanza dal Consiglio direttivo, ed in seconda dal Collegio dei Probiviri;

m. delibera sull'istituzione di sezioni del Coordinamento;

n. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

o. delibera su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno sottoporgli.

1. L'assemblea straordinaria delibera:

a. sulle modifiche dello statuto sociale;

b. sulla variazione della sede legale;

c. sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione del Coordinamento;

d. sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 38;

e. delibera su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno sottoporgli in via straordinaria.

Art. 24 - Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto da 7 (sette) componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall'Assemblea, compreso il presidente. Tutti i componenti del Consiglio direttivo devono essere soci dell'Associazione.

2. Il consiglio dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dal Codice Etico dell'ente nazionale a cui è affiliato e dall'art. 2382 del Codice civile.

3. Il consiglio direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il presidente, il vicepresidente che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il segretario ed il tesoriere; può nominare inoltre un direttore sanitario, iscritto all'Ordine dei medici, scegliendolo fra i consiglieri eletti o fra soggetti diversi, anche non soci; può nominare altri direttori con riferimento a specifici settori di attività dell'Associazione.

4. Le funzioni del segretario e del tesoriere sono indicate nell'Art.30, quelle del direttore sanitario sono determinate nel Regolamento generale dell'Associazione.

5. Il consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni due mesi, oppure quando il presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi componenti.

6. Le riunioni del consiglio direttivo sono convocate dal presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.

7. L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nell'Albo Associativo tenuto nei locali della sede sociale.

8. Delle riunioni del consiglio direttivo viene redatto un verbale a cura del segretario, da trascrivere in apposito libro.

Art. 25 - Quorum costitutivi e voto

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza, in prima convocazione della maggioranza dei membri e in seconda convocazione, (dopo 24 ore) delibera validamente a maggioranza assoluta dei votanti, qualunque sia il numero dei membri intervenuti.

In caso di parità di consensi, il voto del Presidente è determinante, in sua assenza del V. Presidente.

In seno al Consiglio non è ammessa delega.

Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale dal Segretario che lo deve firmare unitamente al Presidente; i verbali sono riportati nell'apposito libro-verbali dell'Associazione.

Le riunioni del consiglio direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.

Il consiglio direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

I coordinatori e/o responsabili di attività specifiche, nominati in relazione all'art.4, quando non sia già membro del Consiglio Direttivo, partecipa alle riunioni del consiglio medesimo senza diritto di voto, ed ha facoltà di proposta e di parola.

Nelle materie di competenza dei Coordinatori o Responsabili, designati per disposizioni di legge o attuative, il consiglio direttivo delibera previa acquisizione del suo parere obbligatorio (è vincolante).

Anche tali cariche sono a titolo gratuito e possono essere rimborsati solo le spese e gli anticipi di quote effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, ai sensi di legge.

I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati decaduti.

Art. 26 - Competenze

Il Consiglio direttivo:

- a. predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 21;
- b. dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;
- c. delibera la stipula contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- d. delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;
- e. delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente statuto
- f. adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio
- g. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;
- h. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
- i. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può nominare tra i soci aventi diritto dei responsabili o coordinatori di attività previste all'art.

4.

Art. 27 - Direzione esecutiva

Il consiglio direttivo, può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da presidente, i due vicepresidenti del consiglio stesso, segretario, tesoriere, e dal direttore dei servizi, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo.

Le modalità di funzionamento della direzione esecutiva sono stabilite dal consiglio direttivo con apposita deliberazione.

Il numero dei componenti la direzione esecutiva dovrà, in ogni caso, essere inferiore alla metà del numero dei componenti il Consiglio direttivo.

Art. 28 - Vacanza di componenti e decadenza degli organi

Qualora il consiglio direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà a cooptazione salvo ratifica da parte dell'assemblea alla sua prima riunione. La mancata ratifica non incide tuttavia sulla legittimità delle deliberazioni assunte con il voto del consigliere nominato per cooptazione.

Il consiglio direttivo decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti senza che siano intervenute le nomine sostitutive e, in caso di nomina per cooptazione, le ratifiche dell'assemblea.

La decadenza del consiglio direttivo comporta anche quella del presidente, del collegio dei revisori dei conti e del collegio dei probiviri.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri compilerà gli atti di ordinaria amministrazione e convocherà d'urgenza l'assemblea ordinaria dei soci, nelle modalità indicate nel comma successivo.

Alla scadenza naturale o nel caso in cui venga meno oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio e dei Collegi entro il termine massimo di 3 mesi.

Nel caso di decadenza di tutti gli organi associativi, il presidente dell'associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

Art. 29 - Presidente

Il presidente ha la legale rappresentanza del Coordinamento, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea del Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio in merito all'attività compiuta.

Il presidente sottoscrive gli atti e contratti deliberati dall'Associazione.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il presidente può delegare in parte, o in via temporanea interamente, i propri poteri ai vicepresidente o ad altro componente del consiglio stesso.

Art. 30 - Componenti del Consiglio Direttivo

1) Viene designato un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni nel caso in cui questi ne sia impedito per assenza o per altra causa. Il Presidente provvede preventivamente a fornire incarichi specifici al Vicepresidente, a garanzia del corretto funzionamento del Coordinamento in sua assenza.

2) Il Segretario ha il compito di:

- Provvede al tesseramento ed all'aggiornamento del libro soci, del libro delle assemblee ordinarie e straordinarie, del libro dei verbali dell'Assemblea del Direttivo e dei Collegi.
- Collabora con il tesoriere all'elaborazione dei bilanci;

- Provvede al disbrigo della corrispondenza;
- cura la distribuzione dei comunicati, delle convocazioni e dell'affissione all'albo associativo.
- Cura l'archivio di tutta la documentazione non contabile.

3) Il Tesoriere ha il compito di:

- Predisposizione del bilancio consuntivo, preventivo, patrimoniale e Sociale
 - Cura la riscossione delle entrate e delle quote sociali
 - Cura il pagamento delle spese
 - effettua versamenti e prelievi sui conti correnti intestati al Coordinamento nonché ad emettere assegni;
 - Cura il libro cassa e tutti i documenti contabili del Coordinamento
 - tiene i rapporti con gli istituti di credito, con facoltà di apertura e chiusura dei conti correnti intestati al Coordinamento, su precise indicazioni del Consiglio Direttivo;
 - Aggiorna la documentazione contabile in uso
 - Aggiorna il libro inventario dei beni mobili ed immobili
- 4) Il Consigliere ha il compito di:
- Custodire i beni mobili ed immobili del Coordinamento;
 - Assolve a tutti i compiti che gli vengono affidati dal Presidente.

Art. 31 - Collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, resta in carica quattro anni, in ogni caso per tutta la durata del Consiglio Direttivo.

I suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea il collegio dei revisori dei conti elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

Art. 32 - Competenze

Il Collegio dei revisori dei conti, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa del Coordinamento.

Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal consiglio direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'assemblea dei soci.

Il Collegio dei revisori dei conti opera anche quale Organo di Controllo ai sensi dell'art. 30 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni, qualora la nomina di tale organo sia per legge obbligatoria. In quest'ultimo caso, il Collegio dei revisori deve essere composto secondo le norme di leggi vigenti.

Art. 33 Revisore legale dei conti

L'assemblea nomina un revisore legale dei conti nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni e la relativa competenza non sia stata attribuita al Collegio dei revisori dei conti composto secondo le norme di legge vigenti.

Art. 34 - Collegio dei probiviri

Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti fra i soci, dura in carica quattro anni, in ogni caso per tutta la durata del Consiglio Direttivo. I suoi componenti sono rieleggibili.

Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, elegge il presidente tra i propri componenti.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito libro.

Art. 35 - Competenze

Il collegio dei probiviri delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal consiglio direttivo ai sensi del precedente art. 10.

Decide altresì sulle controversie insorte tra gli organi del Coordinamento e procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati del Presidente dei probiviri e sono inappellabili.

Art. 36 Libri sociali obbligatori

Il Coordinamento deve tenere:

- a) il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;
- b) il libro degli associati;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio di Direttivo il quale rilascia il consenso entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza. Il consenso si intende rilasciato ove nello stesso termine il consiglio non si sia pronunciato.

Titolo V - Norme finali

Art. 37 - Sezioni

Qualora per decisione dell'assemblea vengano istituite una o più sezioni del Coordinamento, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.

Art. 38 - Regolamenti

1. Il regolamento generale:

- a. stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni del consiglio direttivo;
- b. stabilisce le modalità di esecuzione delle Assemblee ordinarie e straordinarie;
- c. individua le modalità di informazione ai soci delle attività associative e disciplina il diritto di accesso ai libri sociali;
- d. determina le competenze di tutte le figure tecniche/organizzative eventualmente nominate in relazione a specifici settori di intervento del Coordinamento;
- e. regola la gestione delle attrezzature e mezzi concessi in comodato d'uso ai soci;
- f. regola tutti i settori di intervento del Coordinamento;
- g. fornisce dettagli specifici ad alcuni punti del presente Statuto ritenuti poco descrittivi, proposti dal Consiglio Direttivo;
- g. regola ogni altra materia attuativa del presente Statuto.

2. In relazione agli specifici settori di intervento del Coordinamento, l'Assemblea può approvare sezioni del regolamento specifiche, di funzionamento dei servizi.

Art. 39 - Convenzioni

Le convenzioni tra il Coordinamento e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina

anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente del Coordinamento, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede del Coordinamento.

Art.40 - Responsabilità del Coordinamento e dei Soci aderenti

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati dalle rispettive Associazioni e Gruppi Comunali di appartenenza per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Il Coordinamento non risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 41 - Assicurazione dell'organizzazione

Il Coordinamento può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

Art. 42- Scioglimento dell'Associazione

Il Coordinamento è costituita a tempo indeterminato. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio del Coordinamento, previ gli adempimenti di legge, sarà devoluto alla Fondazione Italia Sociale, giusto quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore, che lo destinerà ad iniziative analoghe

con preferenza nel territorio in cui ha operato
l'Associazione sciolta.

Art. 43 ISCRIZIONE NEI PUBBLICI REGISTRI

Il Presidente del Consiglio Direttivo provvederà a richiedere
l'iscrizione del Coordinamento nel registro delle
associazioni di volontariato della Regione Puglia. Non appena
istituito e divenuto operativo il Registro Unico Nazionale
Del Terzo Settore, quindi, gli amministratori provvederanno a
richiedere la iscrizione del Coordinamento presso tale
registro.

Art. 44 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme
dei regolamenti applicativi da quest'ultimo previsti e le
disposizioni di legge vigenti in materia.

2° orig.
REGISTRATO A MANFREDONIA IL 27 OTT. 2020
AL N. 1085 *Perm 3*
ESATTI € ESENTE



L'ASSISTENTE
Rosa RICCIARDI
Firma su Delega di
(Francesca)

del nucleo